



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 270 del 16/02/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 25 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

103) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OLIMPUS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MASSIMI SIMONE PER 4 GARE E DEL CALCIATORE ROSSI MATTEO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 4/01/2024 (Gara: GREGORIANA – OLIMPUS ROMA del 20/12/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata la società:

La società Olympus Roma proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo, il tutto integralmente ribadito in sede di audizione, sottolineava l'entità eccessiva della sanzione rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco. In particolare la società evidenziava che il calciatore Rossi nel protestare per la convalida del goal del pareggio degli avversari, si avvicinava al direttore di gara, toccandolo sulla spalla, con il solo intento di richiamare la sua attenzione. La società esclude in maniera categorica che ci sia stato uno strattone intenzionale. Per quanto concerne l'allenatore, Sig. Massimi, anche la sua condotta non può essere censurata in quanto estraneo ad ogni forma di protesta. La società peraltro ribadiva che la partita si è svolta in un clima sereno fino alla sua conclusione.

La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, udita la società, preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla posizione dell'allenatore Sig. Simone Massimi in quanto la sanzione comminata dal Giudice Sportivo non è reclamabile ai sensi dell'art. 137 C.G.S. Respinge il reclamo per quanto attiene la posizione del calciatore Matteo Rossi ritenendo congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo ai sensi del novellato art. 36 n. 1 C.G.S. in

quanto il comportamento del calciatore è stato senza dubbio irraguardoso e censurabile, peraltro venuto a contatto con il direttore di gara, seppur senza conseguenze.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Massimi Simone, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere il reclamo in relazione alla rimanente decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Aldo Goldoni

111) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE URILLI MATTEO PER 5 GARE E DEL CALCIATORE SCIGLIANO VINCENZO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.109 SGS DEL 4/01/2024 (Gara: POLISPORTIVA CIAMPINO – SPORTING SAN CESAREO del 17/12/2023 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata la società:

La società ASD Sporting San Cesareo proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo, il tutto integralmente ribadito in sede di audizione, sottolineava l'entità eccessiva della sanzione rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco. In particolare aggiungevano in sede di audizione che il calciatore Scigliano, dopo essere stato ammonito, protestava ed inveiva contro la propria panchina e non nei confronti del direttore di gara. Nella stessa circostanza interveniva l'allenatore Sig. Urilli per calmare il proprio calciatore ma senza nessun intento di protesta. Anche dopo essere stato allontanato dall'arbitro il Sig. Urilli rimaneva tranquillo in tribuna a seguire la parte restante della gara.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, udita la società, respinge il reclamo per quanto concerne la posizione del calciatore Scigliano ritenendo irraguardoso e altamente offensivo il comportamento tenuto nei confronti del direttore di gara e pertanto si ritiene congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Per quanto concerne la posizione del Sig. Urilli Matteo, dalla lettura del referto emergono circostanze non rilevate dal Giudice Sportivo che portano quest'organo giudicante a rivedere la sanzione comminata. Infatti il comportamento del Sig. Urilli oltre ad essere stato estremamente offensivo e censurabile è degenerato in un contatto fisico con il direttore di gara che risulta essere stato spinto dal Sig. Urilli. Alla luce di quanto rappresentato si ritiene di dovere aumentare la squalifica inflitta all'allenatore Sig. Urilli Matteo.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, e di comminare all'allenatore Urilli Matteo la squalifica per 7 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Aldo Goldoni

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

105) RECLAMO PROPOSTO DALLA NUOVO COS LATINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 3/01/2024 (Gara: CITTÀ MONTE S.G. CAMPANO – NUOVO COS LATINA del 19/11/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Nuovo Cos Latina ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e le sanzioni accessorie, per aver utilizzato nella gara in epigrafe un calciatore in posizione irregolare in quanto in corso di squalifica. La reclamante lamenta che, nella circostanza, il Giudice Sportivo aveva erroneamente comminato al calciatore in questione una squalifica a tempo per una espulsione comminata nel corso di una gara di Coppa regionale che avrebbe meritato soltanto una squalifica per una gara per automatismo che sarebbe stata scontata, secondo regolamento, nella stessa competizione e non in gare di campionato.

Il reclamo è infondato e va respinto. L'assunto della reclamante sull'anomalia della squalifica a tempo, comminata nella circostanza dal Giudice Sportivo, è fondato in quanto, effettivamente, l'espulsione venne comminata per comportamento non regolamentare che avrebbe comportato soltanto l'applicazione dell'automatismo con la squalifica per una gara effettiva da scontarsi nella successiva gara di Coppa regionale disputata dal calciatore. In effetti il Giudice, onde evitare di lasciare pendenze di squalifica da scontare in una prossima stagione nelle gare di Coppa Regionale, ha adottato la decisione di limitare l'applicazione della sanzione in una settimana di squalifica. Così facendo però ha ottenuto lo scopo di eludere sostanzialmente il regolamento che impone invece che le squalifiche irrogate ai calciatori debbano essere scontate in competizioni omogenee. L'intenzione era quindi sicuramente apprezzabile, volendo evitare che le pendenze di squalifica tra una stagione e la successiva, o le successive nel caso di gare di Coppa, costituissero il presupposto di applicazioni di punizioni sportive di perdita della gara per il "distratto" utilizzo dei calciatori in corso di squalifica, soprattutto nel caso di trasferimento a nuove società. Ciò non di meno non si può non rilevare che la soluzione adottata avesse la evidente controindicazione di portare ad una elusione di una norma regolamentare. L'eccezione sulla anomalia della squalifica irrogata però non può sorreggere la censura alla decisione impugnata. Infatti, va ricordato che le sanzioni comminate con il comunicato ufficiale, ad eccezione di quelle dichiarative dell'automatismo della squalifica per una gara a seguito di espulsione dal campo, hanno efficacia costitutiva e si presuppongono conosciute dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale dalla cui data decorrono per l'applicazione. Nel caso di specie non è in contestazione che il provvedimento fosse stato pubblicato prima dell'effettuazione della gara in questione e quindi la società avrebbe dovuto osservarlo non essendone ammessa la disapplicazione anche in presenza di ragioni di contestazione. La posizione del calciatore era quindi indubbiamente irregolare e da questo discende l'applicazione delle sanzioni comminate correttamente dal Giudice Sportivo che non meritano alcuna rivisitazione e correzione.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

F.to Livio Proietti

107) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CIRCOLO MASTER 97, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LA ROSA DANILO FINO AL 8/03/2024 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE FIASCHIETTI MATTEO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.164 C5 DEL 10/01/2024

(Gara: ACADEMY SM FERENTINO – CIRCOLO MASTER 97 del 7/01/2024 – Campionato Juniores C5 Regionale Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

La Società Circolo Master 97 ha inoltrato reclamo ritualmente e nei termini avverso la squalifica dell'allenatore Fiaschetti Matteo per cinque gare e l'inibizione del dirigente Danilo La Rosa fino all'8-3-2024. Assume la reclamante che le decisioni assunte dal Giudice Sportivo non sarebbero congrue rispetto agli occorsi in quanto sia il dirigente che l'allenatore avrebbero messo in atto comportamenti al massimo irrispettosi, non connotati da alcuna violenza verbale o da minacce e non meritevoli di sanzioni così gravi.

Il reclamo è totalmente infondato. Dalla lettura degli atti ufficiali che, come è noto, costituiscono prova privilegiata in relazione alla dinamica dei fatti ed ai loro autori, appare un comportamento ben diverso da quello descritto nel ricorso. Per quanto riguarda l'allenatore Fiaschetti il direttore di gara riferisce che lo stesso entrava indebitamente sul terreno di gioco a seguito di un infortunio subito da un suo calciatore e, dapprima, entrava in un acceso confronto dialettico con l'allenatore avversario e poi insultava pesantemente il direttore di gara, posizionatosi in tribuna si accendevano almeno due confronti dialettici con i tifosi avversari e continuava ad insultare l'Arbitro per tutta la restante parte della gara per poi rientrare in campo a fine gara insultando ancora il direttore di gara. Per quanto riguarda il dirigente La Rosa nel referto la descrizione del suo comportamento è chiara e circostanziata: al momento dell'espulsione dei due allenatori entrava sul terreno di gioco e, nel protestare, spintonava l'Arbitro rivolgendogli espressioni offensive; espulso si posizionava ai margini del terreno di gioco e continuava a profferire insolenze nei confronti del direttore di gara, rientrando abusivamente sul terreno di gioco in più occasioni, a fine gara si posizionava sul cancello di uscita dal terreno di gioco e continuava a protestare ed insultare l'Arbitro tentando di impedirgli di chiudere la porta dello spogliatoio frapponendo il suo piede tra anta e stipite.

La descrizione delle condotte tenute dai due tesserati è chiara e coerente e non denota alcun elemento che possa condurre a mettere in discussione quanto riportato. Le sanzioni applicate non solo discendono dal comportamento e sono coerenti con gli addebiti ma denotano invece troppa benevolenza da parte del primo Giudice e vanno riparametrate come da dispositivo. Non va sottaciuto che per entrambi si denota una persistente reiterazione dei comportamenti non regolamentari e che ci si trovava in una gara juniores quindi con la partecipazione di giovani calciatori, particolarmente sensibili al comportamento dei propri dirigenti che assumono una funzione didattica. Nel caso del dirigente La Rosa vi è stato anche un contatto fisico con il direttore di gara che comporta l'applicazione della sanzione minima edittale di quattro mesi di squalifica. Le sanzioni vanno quindi adeguate agli addebiti, non essendovi impedimenti per la Corte ad applicare anche provvedimenti più afflittivi a carico dei reclamanti.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, e di comminare all'allenatore Fiaschetti Matteo la squalifica per 6 gare ed al dirigente La Rosa Danilo l'inibizione fino al 8/05/2024.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

110) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RED TIGERS 1957, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE RASSU MARCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.109 SGS DEL 4/01/2024

(Gara: RED TIGERS 1957 – NUOVA TOR TRE TESTE del 16/12/2023 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Red Tigers 1957 ha impugnato la squalifica per 5 gare comminata a carico dell'allenatore Marco Cossu.

Sostiene l'appellante che gli addebiti mossi all'allenatore non sarebbero corrispondenti all'effettivo svolgersi dei fatti ed, in ogni caso, non giustificerebbero una sanzione così afflittiva chiedendone l'annullamento o, quantomeno, la riduzione al minimo edittale.

Il reclamo è totalmente infondato.

Dal referto di gara si evince che l'allenatore Rassu è stato espulso nel secondo tempo per aver vivacemente protestato a seguito di una sfavorevole decisione arbitrale, reagiva al richiamo arbitrale ricoprendo il direttore di gara di insulti, espulso continuava ad insultare l'Arbitro allontanandosi dal terreno di gioco e poi si posizionava all'esterno della recinzione dietro una delle porte e continuava ad inveire ad ogni decisione arbitrale ed, infine, teneva un comportamento altamente irrispettoso invitando l'Arbitro a tacere ed omettere un richiamo al capitano della sua squadra con la frase testuale: "che c... voi dal capitano, c...ne lui può parlare e tu no".

Il comportamento dell'allenatore è quindi connotato da asprezza nei toni, reiterazione e violenza non solo verbale ma anche psicologica, nell'ambito di una gara di settore giovanile.

Il tecnico ha quindi fallito completamente quella funzione educativa e di indirizzo comportamentale che gli viene richiesta unitamente a quella di addestramento sportivo tecnico-tattico.

Il reiterare così lungamente un atteggiamento protestatario nei confronti di un giovane arbitro è altamente diseducativo per i giovani calciatori affidati al suo governo.

La sanzione irrogata è quindi non solo ampiamente giustificata ma sproporzionata per difetto e va rimodulata nei termini di cui al dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, e di comminare all'allenatore Rassu Marco la squalifica per 6 gare.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

121) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232 LND DEL 22/01/2024 (Gara: POLISPORTIVA GAETA 1931 – FONDI CALCIO del 17/01/2024 – Coppa Lazio Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

Con il reclamo in epigrafe, la società ha avanzato Fondi Calcio gravame avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo aveva rigettato il ricorso dell'odierna reclamante, assumendo che la decisione assunta dall'arbitro rientrava nella sua discrezionalità tecnica.

Deduce oggi come la segnatura che avesse deciso la gara fosse avvenuta con rilancio del portiere avversario e non battendo fallo di fondo benché il pallone era precedentemente uscito appunto dal fondo campo.

Rilevava quindi che si trattava di un errore tecnico dell'arbitro e, allegando video a riguardo, chiedeva fosse rivista la decisione di primo grado, disponendo la ripetizione della gara.

Preliminarmente occorre rilevare come lo scrutinio del video allegato non è allo stato consentito a questa Corte.

A ben vedere, infatti, l'art. 61 C.G.S. limita per le gare della LND l'utilizzo di filmati e riprese televisive solo per l'irrogazione di sanzioni disciplinari in caso di scambio di persona ovvero limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema.

Per quanto attiene il merito della questione, occorre definire compiutamente quando può dichiararsi l'errore tecnico da parte dell'arbitro e quindi disporsi la ripetizione della gara, atteso che, come noto, non sono sindacabili in sede giurisdizionale "fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco", su cui le censure risultano inammissibili.

Le valutazioni e interpretazioni assunte dall'arbitro durante la gara e al massimo delle sue possibilità, infatti, sono rimesse alla sua esclusiva discrezionalità.

Solo quando, in seguito a una valutazione dell'azione di gioco (giusta o sbagliata che sia – per esempio sulla sussistenza o meno di un fuorigioco) effettuata dal direttore di gara nella sua piena discrezionalità, egli non applica il regolamento di gioco per dimenticanza o dimostrando di non conoscerlo appieno si configura un errore tecnico.

La giurisprudenza afferma poi univocamente che l'errore tecnico, per poter comportare la ripetizione della gara, deve influire concretamente sullo svolgimento della partita e l'arbitro deve assumere contezza dell'errore immediatamente dopo il termine della stessa, esponendo altrimenti il risultato acquisito sul campo a rivisitazioni postume – anche molto distanti dai fatti – sulle quali possono influire innumerevoli fattori.

Atteso quanto sopra, questa Corte non ritiene che nel caso di specie i fatti portati all'attenzione della giustizia sportiva – in relazione alla percezione diretta da parte del direttore di gara, al discrimine tra valutazione tecnica ed errore tecnico, all'influenza sul risultato nonché all'immediato riconoscimento dell'errore – possano portare alla concretizzazione della fattispecie di errore tecnico, dovendosi quindi confermare la decisione di primo grado.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 1 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

91) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO S.M. CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMATO SIMONE FINO AL 7/12/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.174 LND DEL 7/12/2023
(Gara: ATLETICO S.M. CALCIO – REAL CAMPAGNANO del 3/12/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Atletico S.M. Calcio ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che ha comminato al calciatore Simone Amato la squalifica fino al 7-12-2027.

Assume l'appellante che nelle circostanze descritte nel referto di gara il calciatore non avrebbe colpito volontariamente l'Arbitro con una spinta al basso ventre, calpestandogli poi il piede, ma sarebbe giunto solo nei pressi del direttore di gara senza colpirlo volontariamente e senza alcuna intenzione violenta.

La Corte, considerando l'entità della sanzione irrogata, decideva di sentire a chiarimenti il direttore di gara.

L'Arbitro confermava integralmente il suo rapporto e si dichiarava certo che il calciatore lo avesse voluto colpire volontariamente e con l'intenzione di provocare danni fisici.

Confermava che il dolore al piede si era protratto sino al giorno successivo, con la presenza di una tumefazione, tanto che si era dovuto recare al Pronto Soccorso per accertamenti.

In tale sede veniva visitato ed, escluse fratture, veniva assegnata la prognosi di giorni cinque per contusione alla parete addominale e trauma da schiacciamento del piede sinistro.

Il reclamo è infondato.

Le lesioni obiettivate dal referto ospedaliero mal si concilierebbero con la dinamica riferita dall'appellante.

Se, in ipotesi, può anche verificarsi un urto accidentale, dovuto comunque ad un comportamento colposamente imprudente, durante accese proteste, è inverosimile che un urto accidentale ad un piede possa causare un trauma meritevole di una prognosi di cinque giorni ed ancora rilevabile il giorno successivo all'evento una lieve tumefazione al primo dito del piede sinistro.

La dinamica descritta dal direttore di gara trova quindi un puntuale riscontro nel documento proveniente dal Pronto Soccorso e, come tale, degno di fede legale.

A fronte quindi di lesioni riportate dall'Arbitro a seguito di gesto di violenza rilevate in referto ospedaliero la novella regolamentare ha fissato la pena edittale minima in quattro anni di squalifica che è appunto la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado che non è suscettibile di attenuazione. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

117) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ UNIPOMEZIA 1938, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BAGAGLINI MATTEO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.213 LND DEL 10/01/2024

(Gara: GAETA – UNIPOMEZIA 1938 del 7/01/2024 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Unipomezia impugnava la sanzione della squalifica per 5 gare irrogata al calciatore Matteo Bagaglini.

Assume la reclamante che il calciatore non avrebbe rivolto l'espressione ingiuriosa che gli viene attribuita all'Arbitro ma ad un avversario che, non visto, lo aveva sgambettato mentre correva con il pallone in gioco da un'altra parte del campo.

Nega altresì che il calciatore abbia reiterato le espressioni offensive nell'uscire dal terreno di gioco. Chiede quindi una riduzione significativa della sanzione.

Il reclamo è solo parzialmente fondato.

La tesi dell'equivoco avvalorata dall'appellante non trova alcun riscontro nel referto di gara ove, sia l'Arbitro che uno degli Assistenti riferiscono che le frasi lanciate dal Bagaglini fossero rivolte direttamente a loro.

La sanzione irrogata può quindi solo essere lievemente ridimensionata considerato che le espressioni ingiuriose si sono manifestate in un unico e temporalmente limitato contesto e non sono state reiterate dal tesserato successivamente all'uscita dal terreno di gioco a seguito dell'espulsione.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Bagaglini Matteo a 4 gare. Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 8 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

129) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALMAS ROMA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MONTEVECCHI ANDREA FINO AL 19/04/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.224 LND DEL 18/01/2024
(Gara: ALMAS ROMA S.R.L. – G. CASTELLO del 14/01/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Almas Roma S.R.L.;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

131) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NUOVO BORGO SAN MARTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024
(Gara: SHOT CASSIA FC – NUOVO BORGO SAN MARTINO del 30/12/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

La società Nuovo Borgo San Martino ha inoltrato ritualmente e nei termini reclamo avverso la decisione di inammissibilità del ricorso emessa dal Giudice Sportivo competente per inosservanza dei termini perentori dettati dal regolamento per il deposito del preannuncio di reclamo.

Assume la ricorrente che, nella circostanza, non avrebbe potuto inoltrare nei termini il preannuncio di reclamo in quanto, al momento della scadenza di detti termini, non era ancora nota la squalifica di due gare comminata al calciatore Rotella Daniele, espulso nella gara di campionato precedente del 20-12-2023 e pubblicata nel comunicato ufficiale del 4-1-2024.

Il reclamo è infondato.

La scansione procedimentale dei reclami avverso la regolarità delle gare, nella specie per posizione irregolare di un calciatore in posizione di squalifica, è puntualmente prevista dal Codice di Giustizia Sportiva sia riguardo alle formalità sia riguardo ai termini da osservare per il deposito dei singoli atti.

Le procedure ed i termini sono posti a tutela delle esigenze di trasparenza e partecipazione al

contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti, nonché per la tutela della regolarità dei campionati. Il preannuncio di reclamo sovrintende proprio all'esigenza di regolarità dei campionati, per evitare che vengano omologate gare nelle quali si siano verificate delle irregolarità.

Per questo si richiede che il preannuncio venga inoltrato anche alla controparte in termini assai ravvicinati rispetto alla disputa della gara proprio per consentire al Giudice Sportivo di sospendere ogni decisione in merito alla regolarità della gara prima della pubblicazione del risultato sul comunicato ufficiale.

Il regolamento non consente deroga alcuna e non può costituire una giustificazione del mancato inoltro del preannuncio di reclamo la circostanza che entro la scadenza del termine perentorio non si fosse a conoscenza dell'irregolarità commessa dalla squadra avversaria.

Il reclamo va quindi respinto in quanto la decisione assunta dal Giudice Sportivo è pienamente rispondente ai dettati regolamentari.

Va, in ogni caso, rilevato che l'assunto della reclamante sulla partecipazione alla gara del calciatore Rotella è fondato.

Il calciatore in questione risulta espulso nella gara di campionato del 20-12-2023 e quindi, in forza dell'automatismo delle sanzioni, non avrebbe potuto disputare la successiva gara di recupero del 30-1-2023, gara di recupero, tra la sua squadra ed il Nuovo Borgo San Martino.

Vanno quindi trasmessi gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché, espletati gli accertamenti del caso, provveda se del caso al deferimento dei tesserati e della società responsabili dell'illecito.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Di trasmettere, altresì, gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 16 febbraio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli